

IL BISOGNO DI TUTELA DELLE S.G.S. E LA STRUMENTALITA' DELLA GIUSTIZIA

STRUMENTALITÀ DELLA GIUSTIZIA

TUTELA GIURISDIZIONALE = strumentale a privati e P.A.

P.A. = Strumenti di tutela giurisdizionale e potere di autotutela (esecutiva)

Privato = strumenti di tutela giurisdizionale e tutela non g. e para g.

Relazioni di diritto privato (no potere)

Diritti soggettivi/Doveri e obblighi

Norma-fatto-effetto giuridico

Relazioni di diritto pubblico (potere amministrativo)

Potere (solo la P.A.)/Interesse legittimo = c.d. rapporto giuridico amministrativo

Norma-fatto POTERE-effetto giuridico

STRUMENTALITÀ DELLA GIUSTIZIA

POTERE

Caratteristica:

Potere come diritto potestativo stragiudiziale

Tipologie di potere:

- Vincolato
- Discrezionale
- «Discrezionale» tecnico

Norme di azione/norme di relazione

- Norma attributiva (o di conferimento del potere) del potere:
- Soggetto competente
- Fine pubblico
- Presupposti e requisiti per l'esercizio
- Modalità di esercizio
- Requisiti di forma
- Effetti giuridici

STRUMENTALITÀ DELLA GIUSTIZIA

INTERESSE LEGITTIMO

Rilevanza della distinzione col diritto soggettivo:

Riparto di giurisdizione

Ambito responsabilità della p.a.

Origini ed evoluzione:

- Il diritto fatto valere come interesse
- L'interesse legittimo come interesse di mero fatto al diritto alla legittimità degli atti
- Il diritto affievolito e i diritti in attesa di espansione
- L'interesse occasionalmente protetto

Attuale **concezione sostanziale** dell'interesse legittimo: il collegamento con il «bene della vita»

Definizione proposta:

s.g.s. correlata al potere della P.A. consistente nella pretesa di ottenere un legittimo esercizio dello stesso col fine di acquisire o di conservare un bene della vita

Tipologie:

Interessi legittimi oppositivi

Interessi legittimi pretensivi

LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Giurisdizione giudice ordinario

Art. 1 c.p.c.

La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme dello stesso codice “salvo speciali disposizioni di legge”

= ha portata generale e residuale

Art. 2, l. n. 1865/2248 All. E

Devolve alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie per le quali si faccia questione d’un diritto civile o politico” (cioè un diritto soggettivo)

Le controversie devolute per legge al giudice ordinario

- sanzioni pecuniarie
- rapporto di lavoro alle dipendenze con la p.a.
- Immigrazione
- applicazione della normativa in materia di dati personali